

Codice A1811B

D.D. 24 luglio 2026, n. 1441

Approvazione dello Schema di Intesa da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 19/2020 e s.m.i.



ATTO DD 1441/A1811B/2026

DEL 24/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Intesa da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 19/2020 e s.m.i.

Premesso che:

l'articolo 6 comma 1 della l.r. 5 agosto 2020 n.19/2020 "Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi" così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 28 "Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 "Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi" stabilisce che la Regione trasferisca alla Città metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica";

il comma 2 dell'art. 6 della l.r. n.19/2020 dispone che "Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana. 3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico";

la D.G.R. n. 79-2632 del 18.12.2020 ha approvato, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 19/2020, come modificata ed integrata dalla legge regionale 28/2020, il documento "Ripartizione di competenze tra Direzioni" dal quale emerge che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile Trasporti e Logistica è centro di responsabilità per l'attuazione degli artt. 5 , 6 e 7 della legge e per il trasferimento dei fondi come determinati dalla Direzione A1600A;

considerato che la liquidazione dei fondi in oggetto è condizionata alla sottoscrizione delle intese di cui al comma 2 dell'art. 6 della LR 19/2020 e che pertanto occorre sottoscrivere apposita Intesa con la Città Metropolitana di Torino per regolare i rapporti per l'erogazione delle risorse spettanti alla stessa ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/2020;

dato atto che è stato condiviso tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino il testo dello schema di Intesa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

preso atto che con Decreto n. 144 del 30.06.2026 la Città Metropolitana di Torino ha approvato lo schema di Intesa allegato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs.165/2001 "Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- la L.R. 19/2020 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 03.02.2026 n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 5-2412/2026/XII del 09/04/2026 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni";

determina

di approvare lo schema di “Intesa tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino in attuazione dell’articolo 6 della l.r. n.19/2020” (ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, nell’apposita partizione della sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_Schema_Intesa_Citta_Metropolitana.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. N.19/2020**

TRA

La Regione Piemonte, con sede legale in Piazza Piemonte 1, Torino, rappresentata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica nella persona di _____

E

La Città Metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra n. 7, Torino, rappresentata dal Dipartimento Viabilità e Trasporti nella persona di _____

Premesso

- che la l.r. n.19/2020, anche in attuazione del d.l. n.135 del decreto-legge 14 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n.12, ha disposto il trasferimento alla Città Metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, della quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'art.6, comma 2, del r.d. n.1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica;
- che il comma 2 dell'art.6 della l.r. n.19/2020 dispone che *"2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana. 3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico"*;
- che la l.r. n.19/2020 ha disposto il trasferimento a decorrere dall'esercizio 2020, a valere sulle risorse accertate al 31/12 dell'anno di competenza, subordinando la liquidazione delle stesse alla sottoscrizione delle intese di cui al comma 2 dell'art. 6. della l.r. n. 19/2020;
- che con nota prot. n. 2362 del 11.11.2021 della Regione Piemonte è stato formalizzato alla Provincia il parere favorevole all'Intesa.

Tutto ciò premesso

Art.1. Programmazione finanziaria e degli interventi.

- 1.1 Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria, le parti convengono di definire, secondo le modalità di cui al successivo par. 1.6, un piano di interventi di valenza almeno triennale, allegato alla presente Intesa e che sarà aggiornato su base annuale. Il piano si basa su un'analisi condivisa delle priorità, individuate in base alla ricognizione dei fabbisogni.

Esso destina una percentuale pari al

- 20% delle risorse ad interventi di manutenzione ordinaria

- 70% delle risorse ad interventi di manutenzione straordinaria e/o ad investimenti
- 10% delle risorse ad interventi di su strade bianche (Art. 6 comma 3, L.R. 19/2020)

Ai soli fini programmatici e fermo restando il riconoscimento dell'esatto ammontare annuale in funzione di quanto effettivamente riscosso, la dotazione finanziaria del piano è determinata nella programmazione triennale delle risorse contenuta Legge finanziaria annuale, valorizzandola pari al 70% della media degli accertamenti di competenza degli ultimi 5 esercizi, fermo restando quanto previsto nei commi seguenti in ordine all'impegno ed al correlativo accertamento.

- 1.2 Le parti convengono che una quota pari al 50% delle risorse riservate alle strade bianche sia destinata ad interventi su tratti di competenza comunale mediante trasferimento agli enti competenti. Gli Enti competenti saranno determinati sulla base di una graduatoria, della durata di anni tre e soggetta a scorrimento, conseguente ad un bando di assegnazione gestito dalla Città Metropolitana di Torino.
- 1.3 Ogni anno, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte comunica, entro il 15 ottobre, le risorse di competenza relative alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'art. 6, comma 2, del r.d. n.1775/1933 pertinenti all'ambito territoriale, sulla base della quantificazione effettuata entro il 30 settembre dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio in relazione alle somme riscosse alla data del trentuno agosto dell'anno di riferimento a titolo di canone per l'uso di acqua pubblica per le grandi derivazioni idroelettriche. Entro il 31 dicembre, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte comunica l'importo definitivo in relazione alle somme riscosse a tale data.
- 1.4 La Città Metropolitana iscrive nella propria programmazione finanziaria del triennio successivo le relative entrate e spese coerentemente con il piano di cui ai commi 1.1 e 1.2 e procede ad accertare e impegnare in base alle comunicazioni di cui al comma 1.3. ed in ragione dei vincoli di destinazione definiti dalla presente intesa.
- 1.5 La Città Metropolitana, sulla base della suddetta programmazione finanziaria, predispone quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e, per prestazioni di importo inferiore ai limiti previsti dal medesimo articolo, un piano degli investimenti e servizi di manutenzione ordinaria. I documenti di programmazione e pianificazione degli interventi e delle spese, con precisa indicazione di quanto ricade nell'art. 6, comma 3 della l. r. 19/2020, corredati dai documenti prescritti, sono trasmessi all'Assessorato competente in materia di trasporti ed alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione entro il 30 gennaio di ciascun esercizio.
- 1.6 La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di concerto con la Direzione Ambiente, Energia e Territorio con riferimento all'art. 6, comma 3 della l. r. 19/2020, esamina la programmazione e la pianificazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi del punto 1.5, e comunica all'Assessorato competente in materia di Trasporti degli esiti delle verifiche. L'Assessorato si esprime entro il 28 febbraio. Il parere dell'Assessorato assume carattere vincolante nella programmazione, esecuzione e finanziamento gli interventi da parte della Città Metropolitana.
- 1.7 La Città Metropolitana di Torino si impegna a rispettare il divieto di doppio finanziamento

sugli interventi interessati dal finanziamento regionale e quindi a non spendere le medesime voci di costo su altri trasferimenti provenienti dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 2. Trasferimento regionale e procedura di concertazione.

2.1 La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica provvede all'impegno delle somme oggetto di trasferimento. L'impegno è comunicato alla Città Metropolitana di Torino a mezzo p.e.c.. ovvero con altri strumenti informatici di comunicazione ufficiale predisposti dalla Regione.

Art. 3. Liquidazione ed Esecuzione degli interventi.

La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica provvede alla liquidazione ed al versamento di quanto dovuto alla Città Metropolitana di Torino secondo le seguenti scadenze temporali:

- prima rata di acconto del 30% del trasferimento annuale programmato entro il 28 febbraio di ogni anno;
- fino al 90% del trasferimento annuale programmato sulla base dell'avanzamento della spesa;
- rata a saldo pari al 10% a seguito della presentazione dei rendiconti di spesa, successivi all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del relativo quadro economico a consuntivo, previa verifica e controllo dei medesimi da parte della predetta Direzione.

Art.4. Applicazione del vincolo di destinazione dei trasferimenti.

Le parti convengono che per territori a prevalenza montana, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l. r. 19/2020, si intendono quelli appartenenti alle zone di montagna come indicati nella "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale", approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 marzo 2019, n. 18-8483, allegata al testo modificato del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte.

Circa le cartografie da impiegare per la definizione del perimetro territoriale su cui insisteranno gli interventi oggetto del trasferimento regionale, le parti convengono di impiegare le cartografie allegate coerenti con la classificazione del PSR. La Città Metropolitana correda con un inquadramento cartografico, le comunicazioni inerenti la programmazione e la esecuzione al fine di dimostrare il rispetto del vincolo di prevalenza.

Art. 5 Collaborazione per conseguire elevati livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

- 5.1 Le parti convengono di collaborare al fine di assolvere agli adempimenti discendenti dalla presente intesa.
- 5.2 Gli interventi di cui all'art. 6 comma 3 della l. r. 19/2020 saranno realizzati in coerenza con il comma 1, art. 3 della legge regionale 9/2021 "strade storiche di montagna di interesse

turistico”.

- 5.3 A completamento degli interventi di cui all’art. 6, comma 3 della l. r. 19/2020, la Città Metropolitana di Torino dovrà provvedere, laddove ricorrano le caratteristiche, alla registrazione (se non ancora effettuata) dell’itinerario sulla RPE regionale di cui alla l. r. 12/2010.
- 5.4 Dai programmi di miglioramento individuati dal presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 5.5 L’Ente beneficiario dovrà garantire il monitoraggio del cantiere e la rendicontazione periodica con trasmissione semestrale a cura del referente che verrà indicato da ciascun Ente.

La presente Intesa è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d’uso ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e s.m.i., con relativo onere a carico della parte che l’avrà richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

per la Città metropolitana di Torino

(documento sottoscritto digitalmente)

per la Regione Piemonte

(documento sottoscritto digitalmente)